



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dott. Riccardo Merluzzi | Presidente |
| Dott.ssa Laura Di Lauro | Giudice |
| Dott.ssa Martina Ponzin | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 7.4.2023 da BERTONI LUIGINA nata a Venezia il 25.12.1951 (c.f. BRTLGN51T65L736H) e residente in Monfalcone (GO), via Parini n. 8 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,

Vista l'integrazione depositata in data 13.6.2023,

Sentito il Giudice Delegato in camera di consiglio

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 7.4.2023 BERTONI LUIGINA ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

che sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;

che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso, unitamente a quanto depositato in seguito a richiesta di integrazione documentale, risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

che la cessione del quinto a favore del creditore Prestinuova S.p.a. e l'ordinanza di assegnazione somme a favore del creditore Barbiero Lucia non sono opponibili alla procedura: ciò in quanto il trasferimento del credito futuro (fattispecie alla quale sono riconducibili le due su citate ipotesi, sia che si tratti di cessione volontaria sia che si tratti di cessione coattiva, disposta con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione) al creditore avviene solo quando il credito viene ad esistenza (e così mensilmente per la pensione) e se ciò avviene dopo che è stata aperta la procedura di liquidazione controllata l'effetto traslativo non può essere opposto a quest'ultima in ragione dell'istituto dello spossessamento dei beni del debitore (analogicamente a quanto accade nella liquidazione giudiziale, con continuità rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi in ambito di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato – Tribunale di Verona del 20.9.2022; Tribunale di Trani del 28.9.2022). Tali crediti devono pertanto essere considerati crediti di massa;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore BERTONI LUIGINA

NOMINA

Giudice delegato la **dott.ssa Martina Ponzin**

Liquidatore l'O.C.C. **dott. Karim Fathi**, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 950,00 € netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione

ORDINA

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Gorizia, 6 luglio 2023

Il giudice rel.

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi